



Delibera della Giunta Regionale n. 381 del 23/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 2 - Prevenzione igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute

Oggetto dell'Atto:

MODIFICA ED INTEGRAZIONE D.G.R.C. N. 319 DEL 30/06/2020 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE "LINEE DI PROGRAMMA PER IL RILASCIO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' FUNEBRI E PER IL RELATIVO SVOLGIMENTO". - PRECISAZIONI IN ORDINE ALL'ESERCIZIO TEMPORANEO DELL'ATTIVITA' FUNEBRE NELLE MORE DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a) che il comma 3, dell'art. 2 della legge regionale 24 novembre 2001 ("Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie") e s.m.i., stabilisce che "la Giunta Regionale, tenuto conto delle proposte della Consulta di cui al Capo II e, sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, adotta gli atti per l'attuazione delle linee di programma atte a conseguire gli scopi di cui al comma 1 e approva le linee di programma per le autorizzazioni indicate nell'articolo 8 quater, comma 1, lett. a), b) e c), deliberate dai Comuni, previo parere della Consulta Regionale delle attività funerarie, di cui all'articolo 3";
- b) che il comma 1, lett. a), dell'articolo 8 quater della L.R. 12 del 2001 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che i Comuni autorizzano l'esercizio delle attività funerarie;
- c) che l'esercizio dell'attività funebre è subordinata al rilascio, da parte del Comune, dove ha la sede principale, del titolo abilitativo;
- d) che con DGRC n. 731 del 27/11/2017 si è provveduto ad approvare, in attuazione dell'art. 2, comma 3 e art. 8 quater, comma 1, lett. a), della L.R. 12 del 2001, come modificata dalla L.R. 7 del 2013, il documento, allegato "A" alla citata deliberazione, così denominato: "Linee di programma per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio delle attività funebri e per lo svolgimento dell'attività";
- e) che con DGRC n. 89 del 20/02/2018 si è provveduto ad approvare l'allegato "A" denominato "Linee di programma per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio delle attività funebri e per lo svolgimento dell'attività", in sostituzione dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 731 del 27/11/2017;
- f) che con DGRC n. 319 del 30/06/2020 si è provveduto ad approvare l'allegato "A" denominato "Linee di programma per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio delle attività funebri e per lo svolgimento dell'attività", in sostituzione dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 89 del 20/02/2018;

CONSIDERATO CHE

- a) con legge regionale 27 del 2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020" la Giunta Regionale deve con proprio atto deliberativo rimodulare ed adeguare le già vigenti Linee di Programma propedeutiche al rilascio dell'abilitazione utile all'esercizio delle attività funebri e allo svolgimento delle stesse di cui all'art. 1, comma 55 della predetta legge;
- b) l'allegato "A" della DGRC n. 319 del 30/06/2020 presenta errori di trascrizione e/o refusi, emendati con il nuovo testo del detto allegato approvato nella odierna seduta;
- c) l'esercizio dell'attività funebre è subordinato al rilascio di formale titolo abilitativo da parte del Comune dove l'impresa intende istituire la propria sede principale ovvero una propria filiale, in uno all'inclusione nel registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali;
- d) l'iscrizione delle imprese nel Registro Regionale è subordinata alla trasmissione, da parte del Comune che ha rilasciato l'abilitazione, tra l'altro, della copia del titolo abilitativo;
- e) al solo fine di agevolare i Comuni nella evasione degli adempimenti, è stato concesso alle imprese già in possesso del titolo abilitativo e non iscritte nel registro regionale, di esercitare temporaneamente l'attività funebre fino al 31 agosto 2020;
- f) l'art. 103, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, testualmente recita: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza". La ricaduta organizzativa di tale disposizione è che il termine del 31 agosto 2020 - concesso alle imprese, già in possesso del titolo abilitativo e nelle more dell'iscrizione nel registro regionale, per esercitare temporaneamente l'attività funebre - è differito ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

RITENUTO, pertanto,

- a) di dover apportare le modifiche all'allegato "A" della delibera n. 319 del 30/06/2020, denominato: *"Linee di programma per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio delle attività funebri e per lo svolgimento dell'attività"*;
- b) di dovere precisare che il termine del 31 agosto 2020 - concesso alle imprese, già in possesso del titolo abilitativo e nelle more dell'iscrizione nel registro regionale, per esercitare temporaneamente l'attività funebre - è differito ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

VISTO

- a) il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- b) la legge regionale 24 novembre 2001 n. 12;
- c) la legge regionale 25 luglio 2013 n. 7;
- d) la legge regionale 30 dicembre 2019 n. 27;
- e) l'art. 103, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare l'allegato "A" alla presente delibera che forma parte integrante e sostanziale, denominato *"Linee di programma per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio delle attività funebri e per lo svolgimento dell'attività"*, in sostituzione dell'allegato "A" di cui alla D.G.R. n. 319 del 30/06/2020;
2. di precisare che il termine del 31 agosto 2020 - concesso alle imprese, già in possesso del titolo abilitativo e nelle more dell'iscrizione nel registro regionale, per esercitare temporaneamente l'attività funebre - è differito ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania ed al BURC per la pubblicazione.